



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 07/03/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27/02/2008
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30/03/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 24/03/2011
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/03/2012
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/05/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 11/03/2014

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2: Determinazione dell'aliquota

Art. 3 Esenzioni

Art. 4: Versamento

Art. 5: Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1 gennaio 2014, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a 15.000 euro	0,45%
Da 15.000 a 28.000 euro	0,50%
Da 28.000 a 55.000 euro	0,55%
Da 55.000 a 75.000 euro	0,65%
Oltre 75.000 euro	0,75%

2. Le aliquote di cui al comma si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Esenzioni

- 1 L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di €12.000,00;
- 2 Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di €12.000,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, sul c/c postale n. 86209970, intestato a “Comune di Calderara di Reno – Addizionale comunale all'IRPEF”.

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.